CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 238/1975 (ECLI:IT:COST:1975:238)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: OGGIONI - Redattore: - Relatore: REALE N.

Udienza Pubblica del 29/10/1975; Decisione del 10/12/1975

Deposito del 17/12/1975; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8109 8110 8111**

Atti decisi:

N. 238

SENTENZA 10 DICEMBRE 1975

Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 339 del 24 dicembre 1975.

Pres. OGGIONI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal pretore di Cavarzere nel procedimento civile vertente tra Stoppa Romolo e Cappello Luigi, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.276 del 24 ottobre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

Con atto in data 24 marzo 1973 Stoppa Romolo, titolare di una azienda agricola, intimava a Cappello Luigi, già alle sue dipendenze in qualità di salariato agricolo, lo sfratto da una casa di abitazione, assumendo che il godimento della medesima era stato concesso in relazione ad una prestazione di lavoro ormai cessata da tempo. L'intimato non contestava quanto dedotto ex adverso ma si limitativa ad affermare di non poter rilasciare l'immobile non essendo ancora riuscito a trovare un'abitazione diversa.

Il giudice a quo, dovendo pronunciarsi sulla convalida dello sfratto, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile, sotto il profilo dell'irrazionale disparità di trattamento (in relazione alla tutela dell'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) che essi determinerebbero a danno del prestatore d'opera, cui in considerazione dell'attività svolta sia stato concesso il godimento di una abitazione, rispetto alla generalità degli altri conduttori che, invece, possono beneficiare delle proroghe previste dalla disciplina vincolistica delle locazioni.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 ottobre 1973, Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Si è invece costituito Stoppa Romolo, ma oltre il termine consentito dalla legge onde la sua costituzione è stata con separata ordinanza dichiarata inammissibile.

Considerato in diritto:

- 1. L'art. 659 del codice di procedura civile prevede che se il godimento di un immobile costituisce il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d'opera può essere intimato lo sfratto o la licenza quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa ed il sucessivo art. 665 dispone, tra l'altro, che, se l'opposizione dell'intimato non è fondata su prova scritta e se non sussistono gravi motivi in contrario, il pretore pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. Il giudice a quo (chiamato ad applicare dette norme in sede di convalida di uno sfratto intimato dal titolare di una azienda agricola ad un salariato suo ex dipendente che, pur essendosi licenziato ed avendo trovato occupazione altrove, si opponeva al rilascio della casa di abitazione a suo tempo concessagli in godimento in dipendenza del lavoro espletato, e ciò allegando di non aver ancora trovato un'altra abitazione) prospetta il dubbio che le norme in oggetto contrastino, singolarmente e nel loro combinato disposto, con i principi di cui agli artt. 2 e 3, comma primo, della Costituzione.
- 2. Si assume nell'ordinanza che il principio sancito nell'art. 659 può apparire sorretto da una valida giustificazione in quei casi in cui il lavoro ed il godimento dell'immobile sono talmente compenetrati da costituire un tutto inscindibile ma non anche se il collegamento tra i due elementi è meramente estrinseco ed accidentale o quando il godimento dell'immobile assume un'importanza preminente rispetto alla prestazione di lavoro.

La norma impugnata detterebbe, invece, una disciplina uniforme per tutti i casi di connessione tra prestazione d'opera e godimento di un immobile, senza distinguere tra le varie e diverse ipotesi che possono presentarsi nella realtà economica e sociale: ed, in particolare, senza distinguere tra l'ipotesi in cui sia prevalente l'elemento lavoro e quella in cui preminente sia, viceversa, il godimento dell'immobile; nonché tra l'estinzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine finale e la cessazione del medesimo per risoluzione o per altra causa.

Di qui i dubbi del giudice a quo sulla compatibilità dell'art. 659 c.p.c. con gli artt. 2 e 3, comma primo, Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) che esso determinerebbe in danno di soggetti che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attività di lavoro da essi svolta e, soprattutto, in danno di conduttori-prestatori d'opera esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per cause ad essi non imputabili; e ciò in confronto della generalità degli altri conduttori, che possono invece beneficiare del regime ben più favorevole della proroga legale. Ed i dubbi, sempre secondo l'ordinanza riguarderebbero, anche l'art. 665 c.p.c., in considerazione dell'ulteriore pregiudizio che la particolare speditezza del procedimento in esso previsto potrebbe arrecare alla posizione del conduttore-prestatore d'opera sottoposto all'intimazione di licenza di sfratto ai sensi del già citato art. 659 c.p.c.

3. - Le questioni non sono fondate sotto alcun profilo.

Va considerato, innanzi tutto, che l'art. 659 c.p.c., secondo l'opinione comunemente seguita, può ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non è più controversa. Pertanto non v'è ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto, e segnatamente tra quella di scadenza del termine prefissato e quella di licenziamento illegittimo, ipotizzate dal giudice a quo, dal momento che in entrambi i casi il rilascio dell'immobile, osservandosi la speciale procedura di cui all'articolo 659, può essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista più contestazione.

Si ricava poi dai lavori preparatori e dal testo della norma impugnata che il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro; a quelle ipotesi, cioè, nelle quali la concessione del godimento di un immobile non è fine a se stessa ma riveste nell'economia del contratto, che appunto per questo è caratterizzato da una diversa funzione economico-sociale, una rilevanza accessoria e non primaria, ricollegata alla prestazione d'opera.

Al contrario, la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone - come è noto - proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione, e quindi di un contratto nel quale la concessione del godimento dell'immobile verso corrispettivo costituisce l'oggetto essenziale delle pattuizioni delle parti.

Le situazioni sono quindi diverse. E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, per escludere che l'applicazione dell'art. 659 c.p.c., razionalmente interpretato in riferimento alle singole fattispecie, la cui identificazione è riservata al giudice, comporti violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. - Per quanto concerne in modo specifico l'art.665 c.p.c. (che peraltro è stato impugnato non tanto separatamente quanto per i suoi riflessi sull'art. 659) è agevole osservare che se, per quanto si è detto, l'esclusione della proroga legale e la correlativa previsione del potere di intimare lo sfratto e la licenza per finita locazione sono giustificate nelle ipotesi previste dall'art. 659 c.p.c., non può poi ritenersi che il procedimento che dall'esercizio di quel potere trae origine determini, di per sé, tra il prestatore d'opera, cui è applicabile l'articolo predetto ed i titolari di un rapporto locatizio, destinatari della disciplina vincolistica, una disparità di

trattamento tale da violare l'art. 3 della Costituzione.

E ciò tanto più se si considera che questa Corte con reiterate pronuncie ha, sia pure sotto profili parzialmente diversi, riconosciuto che detto procedimento è adeguatamente giustificato dalla specialità della materia e che le sue caratteristiche non ledono il diritto alla difesa, tutelata dall'art. 24 della Costituzione; ciò sul riflesso che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale e che quindi è da ritenere legittima la creazione di un sistema che abbia riguardo alle particolarità del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia d'interessi ritenuti degni di protezione giuridica (sent. n. 89 del 1972; n. 94 del 1973 e n. 171 del 1974).

5. - Gli artt. 659 e 665 c.p.c. sono impugnati anche con riferimento all'art. 2 Cost., ma senza alcun collegamento immediato e diretto con altre norme della Costituzione.

Anche tale questione è pertanto infondata posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2 si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inalienabile della persona umana, mentre è nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati (sent. n. 33 del 1974 e n. 37 del 1969).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal pretore di Cavarzere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.